

Associazione Sportiva Dilettantistica

Club Italiano Pescatori a Mosca ®

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE) Via Sardegna n° 10 – 19126 La Spezia (SP)

STATUTO SOCIALE

Modificato ed integrato con decreto del Consiglio Direttivo Nazionale del 02 maggio 2010 ed approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria

La Spezia, 29 Maggio 2010





AGENZIA

DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 2
Aurelio

Data 4 GIU. 2010

REGISTRATO
CON EURO

LONGO

LONGO

L. DIBAGENTE



Associazione Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca





ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA 29 maggio 2010

Verbale di Assemblea

(approvazione modifiche ed integrazioni Statuto Sociale)

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 10:00 a.m. si è tenuta presso il Palazzetto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) Sezioni Provinciali di La Spezia – Via Vittorio Veneto, 173 – 19124 – l'Assemblea Nazionale Straordinaria del Club Italiano Pescatori a Mosca.

Svolgimento

Constatato l'intervento di tutti i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale

costituito dai Signori: PERUZZI Silvio, POMPERMAIER Giorgio, FRANZERO Renato, FRANZERO Sandro e DANESI

Emilio;

Verificata la presenza di n° 6 Sezioni e/o Associazioni affiliate su un

totale di __10__ < Società > iscritte all'Albo, rappresentate dai rispettivi Presidenti e/o Vice – Presidenti, con diritto di voto, i

Signori:

Sezioni e Società affiliate Rappresentanti Ruolo

C.I.P.M. Trento POMPERMAIER Giorgio (Presidente)

C.I.P.M. Rovigo BORIN Gianluca (Presidente)

C.I.P.M. La Spezia PERUZZI Silvio (Presidente)

C.I.P.M. Forlì – Cesena BELLI Libero (Presidente)

C.I.P.M. Massa – Carrara BERLUCCHI Giancarlo (Presidente)

C.I.P.M. Roma FRANZERO Renato (Vice-Presidente)

Deleghe Presidenti : Delega del Presidente della Sezione di Roma

Sig. GREGORIS Mauro.

Deleghe Società : nessuna

Preso atto della partecipazione di n° <u>5</u> Soci appartenenti alle suddette

< Società > in qualità di partecipanti auditori, i Sigg: DANESI Emilio, VENTURI Paolo (Direttore Tecnico Scuola Nazionale di Pesca a Mosca del C.I.P.M.), PRIAMI Giacomo, MAGGIANI

Massimo, FRANZERO Sandro,

il Presidente Nazionale Silvio Peruzzi, a norma degli artt. 7 e 8 del Titolo III° dello Statuto Sociale, su designazione dei partecipanti all'Assemblea è invitato ad assumerne la legittima presidenza.











Riscontrata

pertanto l'attendibilità della adunanza avvenuta in 2[^] (seconda) convocazione, il Presidente Peruzzi, avendo opportunamente compiuto l'accertamento di cui sopra,

Dichiara

valida a tutti gli effetti, ai fini delle approvazioni deliberative, l'Assemblea così costituita. Contestualmente ai lavori assembleari, il Presidente Nazionale ed il Consiglio Direttivo presente,

Nominano

su conferimento unanime degli intervenuti, ai sensi e per gli effetti dello Statuto Sociale in vigore, come Segretario redattore gli atti, lo stesso Segretario amministrativo dell'Associazione Nazionale il Sig. FRANZERO Sandro.

A tal riguardo il Presidente prende la parola passando ad analizzare ed illustrare l'Ordine del Giorno programmato e a dedurne le relative definizioni.

Il Presidente Peruzzi comunica che il Consiglio Direttivo Nazionale, riunitosi nella seduta consiliare del 02 maggio 2010, ha ritenuto necessario indire l'Assemblea delle < Sezioni > e Società affiliate per esaminare ed approvare le modifiche allo Statuto del C.I.P.M. specificandone, con brevi annotazioni, le motivazioni che hanno reso obbligatorio apportare le variazioni allo stesso.

Predisposizione dell'

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Proposta adozione modifiche allo Statuto del C.I.P.M.; presentazione delle variazioni da apportare allo Statuto Nazionale secondo le attuali normative Italiane che determinano i <u>NUOVI OBBLIGHI PER LE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE</u> (*); sua approvazione.
- Mandato al Presidente ed al Consiglio Direttivo Nazionale a procedere alla trascrizione, messa in stampa e successiva registrazione dell'Atto.
- 3) Varie ed eventuali.

Relazione del Presidente

Premessa

NUOVI OBBLIGHI PER LE SOCIÉTA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004 e n. 136 del 28 maggio 2004, esprime con cognizione di causa il Presidente, sono stati pubblicati due provvedimenti legislativi nei quali sono contenute importanti disposizioni concernenti le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche.

Il primo – legge 21 maggio 2004 n. 128, art. 4 comma 6 bis – con le modifiche apportate all'art. 90 comma 17 e 18 della legge 289/2002 precisa i requisiti che debbono contenere gli Statuti delle Società ed Associazioni sportive per essere riconosciute come tali, e conseguentemente usufruire delle facilitazioni fiscali per esse previste, della priorità sull'utilizzo delle strutture pubbliche e di eventuali contributi pubblici.



sca SP) ma ASD - Associazione Nazionale CLUB ITALIANO PESCATORI A MOSCA Il secondo provvedimento – D.Lgs. 28 maggio 2004 n. 136 – conferma la centralità del C.O.N.I. nello sport, gli assegna la funzione di organismo che riconosce la "qualità sportiva" di Società o di Associazioni dilettantistiche, di compilare l'elenco di tali Società ed Associazioni e di trasmetterlo annualmente al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate, ai fini della legittima fruizione dei benefici fiscali previsti in favore delle stesse.

In considerazione del fatto che <u>solo</u> le Associazioni che avranno Statuti conformi alle disposizioni vigenti (D.Lgs. 460/97 – Legge 289/2002 – Legge 128/2004) potranno usufruire delle facilitazioni suddette, il Consiglio Direttivo della nostra Associazione ha ritenuto utile predisporre le adeguate modifiche ed integrazioni allo Statuto (di fatto già parzialmente adottate), contenente tutte le clausole delle leggi richiamate, che, con gli opportuni adeguamenti alle situazioni concrete, dovrà essere adottato dalla nostra Società.



Sul filone di dialogo del Presidente, prende successivamente la parola il Segretario dell'Assemblea Franzero, che a completezza delle argomentazioni intraprese, ribadisce che le nuove normative ministeriali indicano come assolutamente obbligatorie alcune integrazioni o modifiche dello Statuto delle Società ed Associazioni appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Proseguendo nella trattazione, specifica come sia necessario che, all'atto dell'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione, i dirigenti Provinciali controllino la regolarità dello Statuto, in quanto corresponsabili della conformità degli elenchi delle Associazioni dilettantistiche, trasmessi al C.O.N.I. dalla Segreteria Nazionale.

Solo ed esclusivamente la presenza di tali modifiche e/o le sue integrazioni, la sua deliberazione e successiva registrazione presso l'Ufficio delle Entrate competente del territorio di appartenenza (Ministero delle Finanze), potranno conferire alle Società lo status di "Società Sportiva Dilettantistica" e, come tale, permettere alla stessa:

- a) di accedere alle agevolazioni fiscali ed amministrative previste dalla legislazione Italiana;
- b) di accedere a contributi istituzionali (Comunali, Provinciali e Regionali);
- c) di poter gestire impianti sportivi pubblici;
- d) di mantenere il diritto di priorità sull'utilizzo dei medesimi impianti di cui al punto c);
- e) di essere riconosciuti dalla Federazione Sportiva di appartenenza a cui si è affiliati e dal C.O.N.I.

La bozza del nuovo Statuto, redatto e proposto in allegato riporta le nuove diciture che dovranno comparire fedelmente ed obbligatoriamente sui testi, sulle epigrafi e quant'altro, in considerazione del fatto, inoltre, che l'articolato generale è stato inquadrato secondo le esigenze dell'Associazione.

All'interno dello Statuto sono stati modificati, aggiunti e/o riconosciuti validi articoli specifici, conformamente alle nuove direttive ministeriali e riconducibili con le finalità della Federazione di pertinenza e del C.O.N.I.









Si puntualizza, continua il Segretario amministrativo, che l'iscrizione all'<u>ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE del C.O.N.I.</u> diverrà automatica al momento dell'affiliazione (provvederà la Sede Nazionale ad inviare i dati necessari), ma solo se sono stati assolti gli obblighi previsti dalle nuove normative.

Pertanto.

Vista la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 02/05/2010;

Visto l'art. 90 - comma 17) della Legge 27/12/2002, n. 289, che

obbliga l'indicazione nella denominazione, della forma (Società o Associazione), della finalità sportiva e dell'attività dilettantistica, al fine di individuare già nella definizione stessa

la finalità "sportiva dilettantistica";

In virtù dalla legge 16/12/1991 n. 398 - D.Lgs. 04/12/1997 n. 460,

delle norme Nazionali della F.I.P.S.A.S. e del C.O.N.I. in quanto riferibili, nonché della disciplina di settore e dei principi

generali dell'ordinamento giuridico;

Considerato che l'Associazione svolge di fatto attività sportiva dilettantistica

compresa quella didattica e di sviluppo tecnico della disciplina della pesca con la mosca artificiale e la coda di topo – quarto settore specialistico ed interdivisionale della Federazione

Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee;

Considerata la volontà condivisa del Club Nazionale di sottoscrivere

accordi e convenzioni con Enti Pubblici e privati, nonché stipulare protocolli d'intesa con la F.I.P.S.A.S., determinazione concretatasi con l'ottenimento negli anni 1993 – 95, per sé e per le proprie Sedi ed articolazioni territoriali, quali centri di preselezione didattica e formativa – assumendo la qualifica di < SCUOLA DI PESCA CON I SISTEMI A MOSCA > della

Federazione – già F.I.P.S. riconosciuta in ambito Nazionale;

Tenuto conto che le finalità sportive e dilettantistiche sono effettivamente

implicite nell'affiliazione alla F.I.P.S.A.S. e conseguentemente

nel riconoscimento sportivo da parte del C.O.N.I.;

Preso atto che le norme stabilite dall'art. 90 della Legge 27/12/2002, n.

289 non danno facoltà di autonomia decisionale ai fini dell'esonero dalle obbligazioni di carattere legislativo previste

per le Associazioni che svolgono attività sportiva dilettantistica;

Considerato che all'attuale denominazione sociale, ovvero "Club Italiano

Pescatori a Mosca" già Associazione a carattere Nazionale, per maggior definizione va aggiunta la denominazione specifica di "Associazione Sportiva Dilettantistica", nella sua

completezza;

Valutato che è stato opportuno riadeguare alcuni articoli dello Statuto,

oltre a quanto previsto dalla regolamentazione vigente, in base agli sviluppi associazionistici e per un'ulteriore miglioramento

sistematico e normativo del Sodalizio,

il Presidente Nazionale dà lettura della proposta di modifica ed integrazione dello Statuto dell'Associazione così come predisposto dal Consiglio Direttivo, comprendente n° 69 articoli (sessantanove) richiamando articolo per articolo, e prospettando inoltre la bozza complementare e suppletiva del Regolamento per la sua attuazione.

Al termine della lettura di ogni singolo punto, l'Assemblea viene invitata alla discussione e all'eventuale modifica e/o integrazione, se necessarie, della rinnovata edizione dello Statuto quale documento accluso alla presente relazione.

A conclusione dell'attenta analisi degli articoli valutati sequenzialmente, viene posto in votazione palese (per alzata di mano) l'Ordinamento nella sua integrità per la dovuta convalida.

integrità per la dovuta convalida.

L'Assemblea Nazionale rappresentata dai Presidenti e/o loro delegati delle del

Delibera

di approvare il nuovo Statuto Sociale del Club Italiano Pescatori a Mosca – Associazione Nazionale – che, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante, sostanziale ed imprescindibile.

Il Presidente Silvio Peruzzi viene delegato successivamente a compiere tutte le pratiche e gli atti amministrativi necessari per la registrazione e deposito del presente documento.

Allo stesso modo il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea vengono incaricati alla sottoscrizione del verbale così redatto.

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'Assemblea Nazionale viene sciolta alle ore 12:00 circa.

La Spezia – Palazzetto del C.O.N.I. – 2 9 MAG. 2010

Luogo Ufficio data

Segretario Redattore Il Segretario amministrativo

Franzero Sandro

Presidente dell'Assemblea
II Presidente Nazionale del C.I.P.M.

(*) Legge 21 maggio 2004 n. 128, art. 4 comma 6 bis – con le modifiche apportate all'art. 90 comma 17 e 18 della legge 289/2002 precisa i requisiti che obbligatoriamente debbono contenere gli Statuti delle Società ed Associazioni Sportive per essere riconosciute come tali.

D.Lgs. 28 maggio 2004 n. 136 – conferma la centralità del C.O.N.I. nello sport, gli assegna la funzione di Organismo che riconosce la "qualità sportiva" delle Società delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, di compilare l'elenco di tali Società ed Associazioni e di trasmetterlo annualmente al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate, ai fini della legittima fruizione dei benefici fiscali previsti in favore delle stesse: riconoscimento ai fini sportivi ed istituzionali.



Associazione Sportiva Dilettantistica Nazionale

CLUB ITALIANO PESCATORI A MOSCA

Statuto Sociale

Titolo I

COSTITUZIONE - SCOPI SOCIALI

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 Il Club Italiano Pescatori a Mosca, Associazione sportiva a carattere nazionale costituita in forma confederativa, priva di personalità giuridica, disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è retta dalle normative del presente Statuto e da quelle che lo regolamentano.
- 1.2 L'Associazione opera nei settori sportivo dilettantistico, ricreativo, culturale e di sviluppo delle attività didattiche e di formazione, alla quale è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e sportivo.
- 1.3 L'Associazione è costituita da strutture periferiche (territoriali) istituite in Italia, di seguito denominate < Sezioni > e da < Enti, Organizzazioni, Società ed Associazioni sportive (di promozione sociale) ad essa affiliate che hanno per fine la pratica, la divulgazione e l'incremento della disciplina della pesca a mosca.
- 1.4 L'organizzazione ed il funzionamento delle singole Sezioni sarà disciplinato dalle linee guida previste dal presente ordinamento di cui agli artt. 51) e succ.; le Associazioni affiliate dal proprio Statuto. L'Associazione Nazionale assicura ad esse la più ampia collaborazione per il raggiungimento degli scopi statutari di cui all'art. 8).

Art. 2 - Denominazione Sociale

2.1 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, sue modifiche ed integrazioni, nonché della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'Associazione è così denominata:

Associazione Sportiva Dilettantistica – Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca

anche abbreviata con l'acronimo d'uso corrente di: < CIPM >

- 2.2 La denominazione ufficiale di < Club Italiano Pescatori a Mosca > può essere integrata e/o trasformata con altre espressioni con delibera del CDN.
- 2.3 Coloro che aderiscono all'Associazione ne adottano il logo (simbolo emblema) ed il nome caratteristico; conseguono il riconoscimento (tessera o qualifica) assumendo integralmente il ruolo di componente del sistema nazionale in rappresentanza di ciascuna Regione e/o specifico ambito territoriale.
- 2.4 La denominazione ed il simbolo sociale sono registrati ® presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per i fini previsti dalle norme del presente statuto e per gli usi consentiti dalla legge.
- 2.5 La denominazione sociale è l'appellativo che contraddistingue i caratteri distintivi dell'Associazione e riceve la stessa tutela del diritto al nome, pertanto l'Associazione ha la facoltà di usarla in via esclusiva ed esaustiva.
- 2.6 L'uso in nome collettivo del simbolo e dell'appellativo sociale da parte dei < soggetti affiliati > è disciplinato da specifico regolamento di applicazione.

Art. 3 - Sede Sociale

- 3.1 L'Associazione ha Sede legale, sociale ed amministrativa in La Spezia, Via Sardegna, 10 19126 (SP).
- 3.2 La Sede sociale, qualora necessiti il suo trasferimento ad altro luogo, potrà avvenire con delibera dell'Assemblea delle Sezioni, Società ed Associazioni affiliate con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto di voto.





- **3.3** Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno della stessa Provincia.
- **3.4** L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire Sedi amministrative secondarie, succursali, uffici e locali sia permanenti che temporanei per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative.

Art. 4 – Colori e Rappresentazione dell'Emblema Sociale

- **4.1** Il Simbolo Sociale raffigurato dai colori, dall'aspetto, dalle linee identificative e dalle scritte ivi contenute, sono impressi dallo stemma che in rappresentazione grafica trovasi allegato al presente Statuto.
- **4.2** L'emblema, parti di esso e/o la sua riproduzione, non potranno essere adottati da altri se non su deliberata autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5 - Durata dell'Associazione

5-1 – L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea delle Sezioni, Società ed Associazioni affiliate, ad una Assemblea Nazionale Straordinaria.

Art. 6 - Assenza di fini di lucro

6.1 – L'Associazione non ha alcun fine di lucro, pertanto ogni utile dovrà essere reinvestito per le attività sociali e gli scopi istituzionali. I proventi delle sue attività e i disavanzi di gestione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forme indirette.

Art. 7 - Democraticità

- **7.1** L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Finalizza il suo intervento affinché lo sport dilettantistico diventi "diritto comune in una società multietnica".
- 7.2 L'Ordinamento Sociale è ispirato al principio di democrazia e a quello della condivisione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, assicurando la libertà d'opinione di ciascuno dei suoi membri ed il rispetto rigoroso dei diritti altrui. Il Sodalizio è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressamente di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Art. 8 - Scopi

- **8.1** L'Associazione Nazionale ha lo scopo di mantenere vive le tradizioni ed i principi della pesca a mosca con l'insegnamento, la divulgazione e lo sviluppo della sua conoscenza e pratica su tutto il territorio Nazionale.
- 8.2 Il C.I.P.M. persegue i propri scopi e svolge la propria attività sportiva in conformità alle norme e le deliberazioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), anche in considerazione del valore pubblicistico della specifica disciplina e tipologia di attività svolta individuata nello Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.).
- 8.3 Scopo dell'Associazione è la proposta costante dello sport quale strumento pedagogico ed educativo, perseguito attraverso la progettazione e l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nel settore della pesca a mosca, nonché la pianificazione dell'attività didattica e di formazione per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della disciplina, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e solidaristici; in tal modo favorisce la promozione dello sport come momento di aggregazione, crescita, sviluppo ed impegno, ispirandosi ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva nonché ai valori umani ed universali.

- **8.4** L'Associazione contribuisce ad indirizzare la propria attività secondo il principio della salvaguardia della fauna ittica, del rispetto e valorizzazione del patrimonio naturalistico, che costituiscono beni inalienabili ed insostituibili non solo per coloro che esercitano attività sportive e di svago, ma per l'intera collettività.
- 8.5 L'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale e culturale in cui opera, vengano istituiti servizi ad uso per la stessa pratica sportiva.
- 8.6 Per conseguire tali scopi, l'Associazione provvede con raccolte di opere specializzate, con l'organizzazione di corsi di addestramento, di gare sociali, di riunioni, e con tutti quei mezzi e metodi che parranno idonei e necessari alla realizzazione degli obiettivi, anche mediante l'istituzione di Scuole Nazionali di Lancio Tecnico e di Pesca a Mosca, meglio definiti nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
- **8.7** A tal fine l'Associazione collabora con tutte le Organizzazioni, Associazioni, Società ed Enti Pubblici e Privati che si prefiggano scopi analoghi, attività di comune interesse ed in tutte quelle occasioni in cui le rispettive azioni, proponimenti e finalità concordano.
- 8.8 L'Associazione con la volontà di incrementare ed avere il riconoscimento per l'attività sportiva, armonizza la propria azione ed i propri obiettivi con gli indirizzi promossi, sostenuti e regolamentati dalle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), dagli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) e dalle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) riconosciuti dal C.O.N.I. alle quali intende affiliarsi, anche su base Regionale.

Titolo II

SOGGETTI dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Art. 9

- 9.1 L'Associazione riconosce ed identifica la qualità di < Soggetto affiliato > tutte le organizzazioni di pescatori a mosca costituite in < Sezioni > e < Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche > che partecipano alla vita associativa portando con continuità il loro contributo sportivo, culturale ed economico. Possono, pertanto, essere considerati Soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi ed i programmi; intendono perseguirne le finalità con l'impegno della loro realizzazione.
- 9.2 Stante la particolare attività svolta, partecipano alle attività amatoriali e sportive dell'Associazione Nazionale C.I.P.M. anche < singoli Tesserati >.

Art. 10 - Tesserati singoli

- 10.1 Sono < Tesserati > le singole persone non inquadrate in nessuna Sezione istituita dall'Associazione Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca, o appartenenti ad alcuna Società ad essa affiliata, che svolgono attività sportiva dilettantistica in forma < indipendente >, ovvero autonoma e non prevalentemente < collettiva >. Sono soggetti all'Ordinamento Sportivo del presente Statuto e del Regolamento per la sua attuazione; sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I.
- 10.2 Ai singoli Tesserati è riconosciuto il diritto di partecipazione alle attività socio culturali in ambito Nazionale, e per quanto attiene quelle di natura espressamente amatoriale e ricreativa. Ad essi non è attribuito il diritto di voto e di elezione nelle Assemblee Nazionali.







10.3 – I singoli Tesserati sono, inoltre, subordinati al versamento della quota sociale annuale previsto dall'Art. 19.2 comma b) come per i Soci delle Sezioni e Società affiliate.

Art. 11 - Sezioni C.I.P.M.

11.1 – Le < Sezioni > costituite in Associazioni ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, senza fini di lucro, dovranno contenere nella ragione sociale la dizione di: "Associazione Sportiva Dilettantistica – Club Italiano Pescatori a Mosca < Sezione di > seguita dal nome del Comune e/o della Città capoluogo di Provincia in cui esse hanno la Sede Sociale", ovvero Regione di appartenenza; volendo, a seguire, la propria denominazione particolare.

Art. 12 - Società Affiliate

- 12.1 Le < Società ed Associazioni affiliate > sono rappresentate da Organizzazioni sportive a carattere dilettantistico che perseguono la disciplina specifica della pesca a mosca. Devono essere legalmente costituite, avere acquisito il Codice Fiscale ed essere regolamentate da uno Statuto. Gli stessi, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I.; devono altresì essere redatti conformemente a quanto disposto dall'art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04.
- 12.2 Le Società ed Associazioni Sportive, per affiliarsi, dovranno produrre copia conforme del proprio Statuto che verrà sottoposto al giudizio ed approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. L'Atto dovrà risultare compatibile con le direttive ed i principi dello Statuto Nazionale del C.I.P.M.

Art. 13

- 13.1 Le Sezioni costituite, le Società e le Associazioni affiliate, pur aderendo allo Statuto dell'Associazione Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca mantengono una propria individualità, conservando attività autonoma dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico, fermo restando l'osservanza delle norme statutarie Nazionali.
- 13.2 Ogni Sezione ha la facoltà di emanare tutti quegli indirizzi, prescrizioni e disposizioni interne atte a meglio regolamentare l'attività della Sezione stessa. Il funzionamento di ciascuna Sezioni è regolato dalle direttive dello Statuto Nazionale.
- 13.3 Il Funzionamento e la conduzione delle Società ed Associazioni affiliate è autonomamente organizzato e disciplinato dalle norme dei rispettivi Atti costitutivi e Statuti, previa presa d'atto del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 13.4 Le Sezioni e le Società affiliate, devono risultare costituite nella forma di Associazioni sportive dilettantistiche; non devono perseguire scopi di lucro con la previsione che i proventi ottenuti dalle attività sociali e quelle complementari non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette.
- 13.5 La richiesta di adesione dei singoli Tesserati, la costituzione delle Sezioni e l'affiliazione delle Società e Associazioni Sportive è deliberato dal Consiglio Direttivo, previa domanda ed approvazione dei 2/3 dei Consiglieri Nazionali.

Art. 14 - Adozione della Denominazione

14.1 – La Sezione e/o la Società affiliata che aderisce all'Associazione Nazionale C.I.P.M. ne adotta il logo titolare, la denominazione propria e la Tessera Nazionale quale tessera sociale, assumendo integralmente il ruolo di componente del sistema Nazionale, in rappresentanza della località di appartenenza.

- 14.2 In conseguenza di ciò la Sezione, la Società e l'Associazione affiliata acquisisce i diritti ed i doveri conseguenti; recepisce il codice etico e deontologico e la carta dei valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i Soci e/o partecipanti, a qualsiasi titolo assunti, alla loro osservanza ed adempimento.
- 14.3 In caso di < cessazione di appartenenza > all'Associazione Nazionale previsto all'art. 22.1, le Sezioni, Società ed Associazioni affiliate perderanno il diritto ottenuto della denominazione propria di < C.I.P.M. > di cui all'Art. 2.

Titolo III

SEZIONI, SOCIETA' ed ASSOCIAZIONI - AFFILIAZIONE

Art. 15 – Definizione e attribuzione

- 15.1 Sono i soggetti di cui all'Art. 111 del Dpr 22 Dicembre 1986, n. 917 comma 3), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e/o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio.
- 15.2 Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi scopi istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o Nazionale.

Art. 16 - Domanda di prima affiliazione - Tesseramento

- 16.1 La domanda di costituzione per le Sezioni e l'affiliazione per le Società ed Associazioni sportive può essere proposta in qualsiasi momento. La domanda, sottoscritta dal Presidente della < Sezione > e/o della Società che intende registrarsi, viene compilata su apposito modulo, ovvero su previa presentazione di richiesta da parte del rappresentante della Società, allegando alla medesima ogni documentazione utile ai fini della deliberazione in ordine all'istituzione della < Sezione > ed affiliazione della Società.
- 16.2 L'affiliazione di una Società di pescatori a mosca comporta di diritto la qualifica di Socio per tutti gli aderenti alla Società medesima. I Soci sono tenuti alla stretta osservanza delle norme statutarie e debbono, per quanto è nelle proprie facoltà, cooperare al fine del conseguimento degli scopi di comune interesse.

Art. 17 - Durata dell'affiliazione

17.1 – L'affiliazione ha durata dalla data di approvazione della relativa domanda da parte del Consiglio Direttivo Nazionale fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Le < Sezioni > e le Società affiliate sono riconosciute dal Consiglio Direttivo in carica solo se sono in possesso dell'apposito certificato in regola con l'iscrizione annuale.

Art. 18 - Rinnovo

18.1 – Le < Sezioni >, le Società e i singoli Tesserati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto. Il rinnovo dell'affiliazione si ritiene tacito e legittimo solo ed esclusivamente con l'avvenuto pagamento delle quote di cui all'art. 19.2.

Art. 19 - Quota Sociale Nazionale

19.1 – La quota Sociale per l'adesione all'Associazione Nazionale, sia per la prima affiliazione che per il successivo rinnovo, è determinata dalle delibere assembleari Nazionali in relazione alle attività sostenute e quelle in programmazione.









- 19.2 La quota complessiva è così disposta e ripartita:
- a) una contribuzione prestabilita per ogni distinta < Sezione >, Società ed Associazione affiliata, decretata nella misura e nell'ammontare da determinarsi in base ad apposita deliberazione dell'Assemblea, in favore dell'Associazione Nazionale, necessaria ai fini del riconoscimento da parte del C.I.P.M. ed iscrizione nell'Albo delle Società ed Associazioni.
- b) una quota nominale in ragione di ogni singolo Socio iscritto alla < Sezione >, Società ed Associazione affiliata, qualsiasi sia il ruolo, titolo od incarico assunto dagli aderenti e/o partecipanti presso le medesime, da corrispondere alla Segreteria Nazionale in un importo cumulativo.

Le quote di eventuali nuovi iscritti giunte presso la < Sezione >, Società ed Associazione affiliata entro l'ultimo trimestre dell'anno in corso saranno addizionate all'ammontare acquisito, da equivalere per l'anno successivo.

- 19.3 La quota sociale è individuale ed esclusiva; per tale effetto non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona, altresì per "mortis causa". Le quote e gli altri contributi associativi comunque denominati all'art.19.2 non sono pertanto trasmissibili, e non sono in alcun modo rivalutabili, se nel presente Atto e nel Regolamento d'attuazione non diversamente previsto.
- **19.4** Le quote summenzionate dovranno essere definite annualmente per l'anno seguente, ed in ogni caso non potranno mai essere restituite.
- 19.5 Fa fede all'uopo la sola quietanza e/o attestazione rilasciata dal Consiglio Direttivo Nazionale a fronte del pagamento delle quote di ammissione ed affiliazione annuali effettuate rif. commi a) e b) dell'art. 19.2.

Art. 20 - Obblighi delle Società

- 20.1 I < Soggetti > appartenenti all'Associazione Nazionale sono tenuti ad uniformarsi al presente Statuto, osservare le disposizioni in esso contenute, le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed eventuali prescrizioni che potranno essere successivamente emanate, ed in ottemperanza a quanto disposto dagli Ordinamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. alle quali intende affiliarsi, nel rispetto e stima delle proprie linee guida programmatiche, nonché competenze individuali e statutarie.
- 20.2 Le < Sezioni >, le Società e le Associazioni affiliate ed i loro aderenti hanno il dovere prioritario di corrispondere il canone dovuto, versando la quota associativa annuale, con le modalità di cui all'art.19, nonché altre eventuali contribuzioni nei termini e nell'ammontare stabiliti dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo di cui all'art. 29.
- **20.3** Le attività delle < Società > si svolgeranno pertanto secondo le norme e le direttive di cui al presente Atto, e meglio evidenziate nel Regolamento per l'attuazione del medesimo.
- **20.4** Analoghi doveri e diritti sono riservati anche ai singoli Tesserati di cui all'art. 10.2 ed art. 19.2 comma b) del presente Statuto.

Art. 21 – Diritti delle Società

- **21.1** Tutte le < Società > affiliate hanno i medesimi diritti derivanti dalla legge e dal vigente Statuto. Partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti.
- 21.2 Hanno diritto alla condivisione di tutte le attività promosse dall'Associazione Nazionale ed hanno poteri e responsabilità civili, morali e sociali, che saranno meglio precisati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 22 - Cessazione di appartenenza al < C.I.P.M. >

- 22.1 I Tesserati, le < Sezioni distrettuali >, le Società e le Associazioni affiliate cessano di appartenere all'Associazione Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca nei seguenti casi:
- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale;
- d) per inattività perdurata oltre 2 (due) anni;
- e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, nei casi di perdita dei requisiti disposti dal presente Statuto e Regolamento, dalle norme legislative Statali e dagli Ordinamenti Sportivi Nazionali.
- f) per accertata irregolarità nella gestione, per gravi e ripetute violazioni all'Ordinamento dell'Associazione Nazionale e per constata impossibilità di funzionamento della struttura sociale stessa.
- **22.2** In ogni caso di cessazione < gli Affiliati > devono provvedere, ove ricorrano gli estremi, ad ottemperare gli obblighi di natura economica previsti dal presente Statuto.
- 22.3 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo della < Sezione > e Società affiliata cessati di appartenere al Club Nazionale, sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto prescritto dalle norme del presente Statuto e Regolamento, e sono pertanto passibili delle sanzioni previste da parte dell'Associazione stessa ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia economica ed amministrativa dalla normativa statale.

Art. 23 – Recesso – Esclusione delle < Sezioni > Società ed Associazioni affiliate

- 23.1 L'appartenenza all'Associazione Nazionale di < Sezioni > e Società affiliate viene meno per recesso e/o esclusione delle medesime. La volontà di recedere dall'affiliazione va comunicata al Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo lettera raccomandata (AR) con allegato il verbale dell'Assemblea dei Soci, in sede Straordinaria, che ha deliberato l'approvazione del recesso.
- 23.2 L'esclusione dall'Associazione della singola < Sezione > e/o Società affiliata è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a suo insindacabile giudizio nei casi di mancata osservanza da parte della < Sezione > e Società affiliata degli obblighi liberamente assunti e di comportamenti delle stesse non conformi ai principi, scopi ed obiettivi del Club Nazionale oltre che negli altri casi previsti nel presente Statuto e nel Regolamento, ovvero relativi, connessi o dipendenti all'osservanza dei medesimi.
- 23.3 L'esclusione deve essere comunicata alla < Sezione > e/o Società affiliata destinataria a mezzo raccomandata (AR).
- 23.4 Il recesso, quanto l'esclusione hanno effetto a partire dal 1 (primo) giorno del mese di gennaio dell'anno successivo.

Titolo IV

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Art. 24 – Organi Amministrativi – Struttura organizzativa

- 24.1 Sono Organi dell'Associazione Nazionale C.I.P.M.
- a) Assemblea Nazionale
- b) Consiglio Direttivo Nazionale
- c) Presidente Nazionale
- d) Collegio Arbitrale (se nominato)





Art. 25 - Assemblea Nazionale



- 25.1 L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione, ed in essa risiede il potere vitale della medesima. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Tesserati, le Sezioni, le Società ed Associazioni affiliate al C.I.P.M. e le deliberazioni da essa adottate in conformità alla Legge e allo Statuto, vincolando tutti gli Organi rappresentativi e tutti i Soci appartenenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 25.2 Ad essa spetta formulare gli indirizzi di tutta l'attività dell'Associazione; ad essa sono, altresì riservate tutte le decisioni e deliberazioni nelle materie che leggi e Statuto le riconoscono.
- **25.3** L'Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti, in loro assenza dai Vice Presidenti di Sezione e Società affiliate o da un loro delegato che sia membro del Consiglio Direttivo in carica della stessa < Società >.
- 25.4 In mancanza di questi, con riserva, la rappresentanza potrà avvenire anche con la presenza di un Socio, privo di incarico amministrativo, nominato pro tempore dal Consiglio Direttivo della < Società > affiliata, con procura ufficiale; questo al fine di dare omogenea continuità al processo assembleare e non vanificarne le procedure attuative.
- 25.5 L'Assemblea è convocata in sede < Ordinaria > almeno 1 (una) volta l'anno entro il 30 del mese di aprile salvo diversa disposizione per l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria dell'Associazione.
- **25.6** L'Assemblea sarà svolta in sede < **Straordinaria** > tutte le volte che necessiti e/o ne sia fatta espressa richiesta come previsto all'art. 29.2.
- 25.7 Tutti i partecipanti alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati all'Associazione Nazionale C.I.P.M. e tutte le < Sezioni > e Società rappresentate devono essere affiliate ed iscritte all'< Albo Nazionale delle Società > secondo quanto previsto dall'art. 19.2 comma a).
- 25.8 E' preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque sia stata erogata una sanzione di sospensione dalle attività per un periodo superiore ad un 1 (uno) anno, e per morosità derivante dal mancato pagamento della quota di affiliazione, di rinnovo e di tesseramento previsti dagli artt. 16 e 18 dello Statuto.

Art. 26 - Rappresentanza in Assemblea

- **26.1** Ogni Presidente di < Società > o un membro del Consiglio Direttivo della stessa che lo sostituisca, avente diritto al voto in Assemblea di cui all'art. 25.3, potrà essere portatore di 1 (una) sola delega.
- 26.2 Qualora una Sezione e/o Società affiliata fosse impossibilitata ad inviare alla riunione il proprio rappresentante nominato di cui al precedente punto 1), questa potrà demandare a rappresentarla, con delega scritta, il rappresentante di un'altra Sezione, Società e/o Associazione affiliata.
- **26.3** I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare alcuna < Società > direttamente o per delega e partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, fatta salva la rappresentanza per procura ove ricorrano condizioni indispensabili.

Art. 27 - Convocazione dell'Assemblea

27.1 – L' Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale, nella figura del Presidente o in sua assenza, dal 1° Vice – Presidente e, in mancanza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale a ciò autorizzato dal Presidente a seguito di propria disposizione, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea.

- 27.2 La convocazione dell'Assemblea avviene, di norma, mediante avviso raccomandato (AR) da inviare a tutte le Sezioni e Società affiliate all'indirizzo risultante dall'Albo delle < Società > aderenti all'Associazione; in alternativa con missiva prioritaria e per motivate e giuste cause e/o in caso di forza maggiore, la comunicazione potrà avvenire mediante sottoscrizione, per presa visione della copia dell'avviso, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dell'Affiliato gli elementi di cui sopra nel termine prescritto al punto 1) del presente articolo.
- 27.3 In caso di necessità ed urgenza la convocazione potrà avvenire anche telefonicamente, per via Fax e/o tramite Sito Internet via @mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni feriali.
- 27.4 L'avviso di partecipazione deve contenere oltre al luogo dell'incontro:
- a) l'indicazione del giorno;
- b) la data della riunione;
- c) la definizione dell'ora;
- d) l'elenco delle materie da trattare;
- e) in allegato, la sottoscrizione e/o il modulo per l'inoltro della delega.
- 27.5 L'Assemblea stabilita sia in sede Ordinaria che Straordinaria è convocata in 1[^] (prima) e/o 2[^] (seconda) sessione; nell'avviso di chiamata potrà essere già fissato il giorno per la 2[^] (seconda) istanza, con l'intervallo di almeno 2 (ore) ore dalla data del primo invito.
- 27.6 In caso di presenza di tutti gli Associati, la riunione assembleare potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopraindicati. Di ogni Assemblea si dovrà redigere Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominati e, se sono stati eletti, da due scrutatori.
- 27.7 Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata presso la Sede Nazionale dell'Associazione, sita in La Spezia Via Sardegna 10 (SP), ovvero nel territorio della stessa Provincia.
- 27.8 La scelta di una Sede pro tempore ai fini dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale, potrà avere luogo anche presso una < Sezione > e/o Società affiliata che garantisca la dovuta organizzazione dell'evento.

Art. 28 - Competenze dell'< Assemblea Ordinaria >

- 28.1 All'Assemblea Ordinaria Nazionale compete:
- a) la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) la nomina del Presidente Nazionale;
- c) l'approvazione dei bilanci di programmazione e di indirizzo proposti dall'Organo di amministrazione Nazionale, che saranno sottoposti alla verifica assembleare;
- d) l'esame delle proposte concernenti l'attività Nazionale;
- e) la deliberazione in ordine a questioni inerenti la vita dell'Associazione;
- f) la determinazione delle contribuzioni di affiliazione e tesseramento nella misura della quota di spettanza delle < Sezioni > Società ed Associazioni affiliate di cui all'art.19.1.
- g) proporre e designare il Collegio Arbitrale su richiesta delle parti in causa in occasione di vertenze, e conferire il mandato al Consiglio Direttivo al fine di provvedere circa i procedimenti acquisitori di cui agli artt.61 e 62.
- 28.2 L'Assemblea sarà validamente costituita in 1[^] (prima) convocazione con la presenza della maggioranza semplice degli aventi diritto; in 2[^] (seconda) convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- **28.3** Le deliberazioni e le approvazioni dell'Assemblea Ordinaria Nazionale sono prese a maggioranza semplice







Art. 29 - Competenze dell' < Assemblea Straordinaria >

29.1 - All'Assemblea Straordinaria compete:

- a) la deliberazione circa eventuali modifiche Statutarie;
- b) la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione Nazionale;
- c) approvare atti di straordinaria amministrazione;
- d) approvare eventuali contribuzioni suppletive e/o straordinarie oltre le quote previste di cui all'art.19.2 comma a) e b) del presente Statuto.
- 29.2 L'Assemblea viene indetta su iniziativa del Consiglio Direttivo, e/o 1/3 dei Consiglieri Nazionali, o su espressa richiesta di almeno la metà più una delle < Società >. Per la presidenza, la convocazione, i quorum costitutivo e deliberativo, il diritto di voto e quant'altro non atteso dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni per l'Assemblea Ordinaria.
- 29.3 Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza di almeno i 2/3 (due/terzi) dei votanti e/o quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione dello Statuto, salvo le clausole di cui all'art. 67.1 del presente Statuto.

Art. 30 - Consiglio Direttivo Nazionale

- **30.1** Il **Consiglio Direttivo Nazionale** è costituito da 5 (cinque) Consiglieri eletti dalle singole Sezioni e Società affiliate; ad esso appartengono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- **30.2** I membri del Consiglio Direttivo Nazionale restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Le loro cariche sono onorifiche. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Nazionale, il Consigliere dimissionario sarà sostituito dal primo in graduatoria dei non eletti.
- 30.3 Quando le dimissioni superano complessivamente la metà dei componenti del Consiglio, il Consiglio stesso è considerato decaduto. In tal caso viene indetta un'Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
- **30.4** In caso di dimissioni del Presidente, spetta al 1° Vice Presidente e/o al più anziano in carica assumere le funzioni fino alla scadenza del mandato.

Art. 31

31.1 – Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una 1 (una) volta l'anno per iniziativa del Presidente, e tutte le volte che la convocazione venga richiesta dalla maggioranza dei membri dello stesso Consiglio Direttivo e/o su proposta motivata di 1/3 delle Sezioni, Società ed Associazioni affiliate.

Art. 32 - Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

- **32.1** Il Consiglio Direttivo Nazionale, organo amministrativo e di governo dell'Associazione, provvede alla direzione dell'attività Nazionale ed alla sua gestione; predispone i programmi e ne pianifica gli obiettivi in conformità delle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale curandone la realizzazione per il perseguimento dei fini sociali.
- 32.2 Sono compiti del Consiglio Direttivo Nazionale:
- a) la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale e per deliberare in ordine ai resoconti istituzionali e a questioni inerenti la vita dell'Associazione;
- b) la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per deliberare in ordine a modifiche o integrazioni da apportare all'Atto Costitutivo, Statuto Sociale ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione Nazionale;
- c) la realizzazione degli scopi sociali di cui all'art. 8.1.
- d) il coordinamento e lo sviluppo delle attività delle < Sezioni > Società ed Associazioni affiliate;

- e) la determinazione della quota annuale che dovrà essere versata all'Associazione Nazionale per le spese di quest'ultimo risultanti dai bilanci approvati, da parte delle Società registrate all'Albo, e per ogni Socio iscritto ai sensi dell'art 19.2 comma b) del presente Statuto;
- f) la deliberazione in ordine alle domande di associazione al Club da parte di Società e la deliberazione in ordine alla costituzione di < Sezioni >;
- g) l'esclusione dal Club Nazionale di Società affiliate e delle Sezioni fondate.

Ruolo ed impegni saranno meglio definiti dal Regolamento d'attuazione.

- **32.3** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, in 1° (prima) convocazione, se il numero dei Consiglieri presenti raggiunge la metà del numero totale; in 2° (seconda) convocazione qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.
- **32.4** E' fatto obbligo a tutti i Tesserati, ai Rappresentanti e Soci delle < Società > affiliate di osservare rigorosamente le norme e lo spirito del presente Statuto. In caso di inottemperanza e/o violazione a dette norme da parte di un Tesserato, una o più < Sezioni >, Società e/o Associazioni affiliate, il Consiglio Direttivo Nazionale, all'uopo incaricato, e nell'ipotesi, supportato dal giudizio del Collegio Arbitrale (se richiesta la sua nomina) di cui all'art.62, ha ampia facoltà istruttoria e decisionale, nonché di prendere tutti i provvedimenti, nessuno escluso, che riterrà più opportuni.
- **32.5** Le deliberazioni relative verranno prese a maggioranza semplice.
- 32.6 Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire ai fini sportivi e divulgativi un: < Comitato Scientifico ed una Commissione Tecnica e Sportiva >.

Art. 33 - Elezione del Consiglio Direttivo

- 33.1 L'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale avviene nel corso dell'Assemblea Ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dai rappresentanti delle < Sezioni >, Società ed Associazioni affiliate a scrutinio segreto e/o in base ad eventuale deliberazione dell'Assemblea, seduta stante. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione alla Società Nazionale, ovvero il più anziano di età.
- 33.2 Il Consiglio Direttivo entrante assumerà la responsabilità del Sodalizio a nomina avvenuta. Durante i mesi susseguenti alla nomina, per discrezione amministrativa e per meglio espletare le procedure burocratiche, prima del passaggio effettivo di consegne, i Consiglieri declinati sono invitati alle riunioni del nuovo Consiglio Direttivo in carica, senza alcuna funzione, ma con lo scopo di far conoscere le tematiche e le modalità di gestione ed organizzazione dell'Associazione.
- 33.3 Il bilancio dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato all'Assemblea dal Consiglio uscente, mentre il bilancio di previsione sarà elaborato dal nuovo Consiglio Direttivo con la collaborazione dei Consiglieri congedati.
- 33.4 Tutti i Consiglieri dovranno, all'atto della loro nomina, sottoscrivere e surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell'Associazione dai Consiglieri uscenti sino all'estinzione degli obblighi stessi.

Art. 34 - Presidente Nazionale

34.1 – Il **Presidente Nazionale** è il legale rappresentante l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, e dispone del potere di firma sociale. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e privati.







- **34.2** Il Presidente è responsabile unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale del funzionamento dell'Associazione esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione dell'Associazione stessa e delle < Sezioni > e Società affiliate.
- **34.3** Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e nei casi previsti, da quella Straordinaria nel rispetto delle procedure riportate agli articoli successivi dello Statuto, e specificati nel Regolamento.
- **34.4** Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale. Convoca, presiede e dirige l'Assemblea Nazionale, le riunioni del Consiglio Direttivo stesso; ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, nella fattispecie:
- a) relaziona l'Assemblea sull'andamento dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini Sociali.
- b) realizza i programmi delle attività approvate dall'Assemblea Nazionale.
- c) riceve le domande di ammissione da parte dei singoli Tesserati, delle costituenti < Sezioni > e per l'affiliazione delle Società ed Associazioni.
- **34.5** La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale del Club e/o delle Sezioni, Associazione e Società affiliate.

Art. 35 - Elezione del Presidente Nazionale

- **35.1** Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale previsto dall'art. 28.1 comma b) che può rieleggerlo. Nel caso concorrano più candidati alla carica di Presidente dell'Associazione, occorre il voto della maggioranza assoluta degli aventi il diritto di voto, presenti o rappresentati in Assemblea.
- **35.2** Possono candidarsi per l'elezione alla carica di Presidente i Tesserati di ogni < Società > in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
- 35.3 Qualora nessuno dei candidati preposti alla carica di Presidente abbia riportato maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi; risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti.

Art. 36 - Durata del mandato del Presidente

36.1 – Il Presidente Nazionale dura in carica 5 (cinque) anni, come per il Consiglio Direttivo di cui all'art. 30.2 e può essere eletto nuovamente per i mandati seguenti, salvo la volontà di rinuncia. Per le elezioni successive, il Presidente uscente è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 % dei voti validamente espressi.

Art. 37 - Vice - Presidente

37.1 – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e/o gli sia conferita espressa delega. Il solo intervento del Vice – Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 38 - Segretario Nazionale

- **38.1** Il **Segretario Nazionale** e' responsabile dell'< Ufficio Amministrativo Centrale > dell'Associazione; coordina e gestisce le procedure dipartimentali.
- 38.2 Su proposta del Presidente organizza le riunioni del Direttivo e dell'Assemblea Nazionale; svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze assembleari. Tiene l'archivio, la corrispondenza; provvede al tesseramento dei singoli Tesserati e dei Soci appartenenti alle < Società >; riordina l'Albo e ne tiene aggiornato il relativo elenco; è altresì garante della gestione dei dati personali di tutti gli iscritti di cui al successivo art. 46.4.

- **38.3** E' responsabile dell'attuazione delle disposizioni emanate dal Presidente Nazionale.
- 38.4 Collabora con il Consiglio Direttivo Nazionale e col Comitato Scientifico nell'applicazione e nello svolgimento delle attività operative che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento amministrativo, organizzativo, logistico, sportivo ed economico dell'Associazione.
- 38.5 Cura la tenuta dei Libri prescritti dal Regolamento d'attuazione dello Statuto Sociale e dalla legge; potrà inoltre rilasciare copie autentiche di atti dell'Associazione, previo benestare del Presidente. Tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo tutti i registri ed i documenti.
- 38.6 In caso di assenza transitoria e/o impedimento, il Segretario può farsi rappresentare temporaneamente da un altro Associato, che immediatamente segue nella graduatoria delle votazioni avvenute in sede assembleare per le cariche amministrative.
- 38.7 Il Segretario con funzione di Tesoriere è inoltre delegato per la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. Gestisce l'inventario di tutti i beni dell'Associazione; su invito del Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla compilazione del rendiconto economico finanziario annuale, da sottoporre all'Assemblea.
- 38.8 Il Segretario provvede altresì ad effettuare pagamenti, ricevute e quietanze per acquisti di vario genere, previo mandato specifico degli Organi legittimamente preposti. Di tutta l'attività deve tenere un'accurata registrazione, ottemperando anche alle disposizioni di legge e fiscali.

Art. 39 - Comitato Scientifico e Tecnico

- **39.1** Il Consiglio Direttivo può nominare un < **Comitato Scientifico e Tecnico** >. Al momento della sua istituzione il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla nomina dei Responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività e/o gruppi di studio, compresi negli scopi sociali al fine di fornire indicazioni e orientamenti di carattere generale e settoriale utili per definire le strategie ed i programmi dell'Associazione; pertanto:
- a) ne prefiggere le regolamentazioni e le modalità di esecuzione;
- approva i programmi sportivi e ricreativi del Comitato Scientifico, in particolar modo quelli per la preparazione didattico/formativa e tecnica degli associati interessati;
- effettua l'esame degli incaricati per l'espletamento delle varie mansioni di sua competenza, scegliendone i membri fra i Soci con evidenti e spiccate caratteristiche orientate alle attività di gestione, fissandone le attribuzioni e compiti specifici;
- d) stimola la partecipazione e l'organizzazione di eventi da parte del Comitato e quelli inerenti le attività in cui si articola la vita associativa.
- 39.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare una parte dei poteri di amministrazione al Comitato Scientifico e Tecnico. La delega dei poteri al Comitato, deve risultare a verbale in forma analitica ed esaustiva.
- 39.3 Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può nominare Commissioni, Direttori e/o Commissari tecnici e sportivi conferendo loro incarichi per il raggiungimento dei fini sociali, scelti anche all'infuori del Consiglio Direttivo Nazionale e/o del Comitato Scientifico stesso.
- 39.4 In tal caso essi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico, con espressione consultativa e di promozione, per la sola attività di carattere scientifico, tecnico e sportivo, qualora vengano espressamente invitati.







39.5 – I membri del Comitato Scientifico e Tecnico potranno essere attivati anche singolarmente dal Consiglio Direttivo quando le loro specifiche competenze fossero necessarie per una migliore elaborazione dei progetti.

Titolo V

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 40 - Risorse finanziarie

40.1 – Le risorse finanziarie dell'Associazione Nazionale sono costituite principalmente dai contributi dei singoli Tesserati, delle Sezioni, delle Società ed Associazioni affiliate. Saranno meglio denominate nel Regolamento per l'attuazione dello Statuto.

Art. 41 - Gestione finanziaria

- **41.1** L'esercizio finanziario chiude alla fine del mese di dicembre di cui al successivo art. 42.1. Entro i periodi previsti dall'art. 25.5 saranno predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo del successivo esercizio.
- **41.2** Il Consiglio Direttivo può posticipare il suddetto termine fino ad un massimo di 2 (due) mesi, qualora le esigenze dell'Associazione lo esigano. I medesimi, che devono fedelmente rispecchiare la gestione economico finanziaria dell'Associazione, sono messi a disposizione delle Sezioni, Società e/o Associazioni affiliate e successivamente proposti in dettaglio per l'approvazione all'Assemblea Nazionale.
- **41.3** Il Segretario Nazionale è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione, le altre devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale e controfirmate dal Presidente.
- **41.4** Le spese postelegrafiche, di viaggio ed altre di analoga natura, possono essere rimborsate previa sottoscrizione del Presidente e/o di uno dei due Vice Presidenti. Per l'uso del proprio automezzo privato per ragioni di servizio, se autorizzato e documentato, è previsto un rimborso spese stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalle normative del Regolamento.

Art. 42 - Anno Sociale

42.1 – L' < anno Sociale > e l'esercizio finanziario hanno durata di un anno e coincidono con l'anno solare. Essi iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 43 - Titoli Onorifici

- **43.1** L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare **Presidente Onorario** della Società, il Socio che abbia ricoperto la carica di Presidente Nazionale del Club Italiano Pescatori a Mosca per almeno 20 (venti) anni.
- **43.2** Il Presidente Onorario può partecipare alle attività sociali escludendolo dalla facoltà di voto e delega nelle Assemblee. Tale titolo è conferito a vita.
- **43.3** Allo stesso modo può nominare in seno alle < Sezioni >, Società ed Associazioni affiliate al C.I.P.M. con rito formale, figure appartenenti e/o personaggi stati membri dell'Associazione Nazionale meritando particolare stima e dignità sportiva e sociale:
- a) sono considerati Soci Onorari quelle personalità, interne e/o esterne alla Società, che l'Assemblea Nazionale ritenga opportuno eleggere a vita, in riconoscimento del loro prestigio e/o per meriti acquisiti nei confronti della stessa, e che questa si consideri onorata di annoverare fra i propri Affiliati;

- sono Benemeriti i Soci che abbiano reso prestazioni eccezionali alla Società, che abbiano svolto attività di notevole valore, che abbiano acquisito meriti particolari, o che abbiano effettuato versamenti al fondo di dotazione di determinata rilevanza, individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale nell'interesse comunitario dell'Associazione;
- c) sono definiti **Beneficiari** dell'Associazione, coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere; sono i Soci che abbiano maturato 30 (trenta) anni di anzianità associativa e/o i 75 (settantacinque) anni di età;

Titolo VI

LE < SEZIONI > - AMMISSIONE E QUOTA SOCIALE

Art. 44 - Tesseramento presso le < Sezioni C.I.P.M. >

- **44.1** Chiunque desideri essere riconosciuto come Socio deve presentare richiesta di ammissione presso la < Sezione > a cui desidera aderire.
- 44.2 L'ammissione avviene previa domanda da presentare al Consiglio Direttivo della Sezione, compilando un modulo di accettazione predisposto in ogni sua parte, controfirmata dal singolo interessato, e qualora referenziato, da uno e/o più Soci presentatori, che ne garantiscono l'accettabilità per conoscenza personale.
- **44.3** La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota di iscrizione senza la quale l'esito di affiliazione sarebbe nullo.
- **44.4** L'iscrizione stessa deve intendersi per tutto l'anno in corso, con effetto dal principio del medesimo, salvo nel caso in cui, avendo luogo la domanda nell'ultimo trimestre, il Socio richiedente dichiari di chiedere l'ammissione per l'anno successivo.
- **44.5** L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo della Sezione ed è annunciata al nuovo Socio con la consegna della tessera. La tessera sociale perverrà direttamente dalla Segreteria Centrale su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale previa acquisizione dell'anagrafica del Socio da parte della Sezione richiedente.

Direttiva adempiuta anche dalle Società e/o Associazioni affiliate.

44.6 – Il nome del nuovo Associato viene iscritto nel ruolo della Sezione e trasmesso per la sua registrazione nell'archivio anagrafico Nazionale.

Art. 45 – Disposizioni relative alla domanda di ammissione

- 45.1 L'ammissione a Socio è soggetta alle seguenti norme:
- a) l'ammissione a Socio della < Sezione > è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso di cui al successivo art. 50.1.
- Possono essere Soci tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali;
- c) sono ammesse a far parte della < Società >, in qualità di Soci, persone fisiche di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni. La domanda del Socio minore di età, da redigersi in apposito modulo, dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà;
- d) con l'apposizione della propria firma sulla domanda di adesione indirizzata al Consiglio Direttivo della < Sezione > il candidato dichiara di condividere le finalità che l'Associazione Nazionale si propone, sottoscrivendo l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto, eventuali Regolamenti interni emanati dalla < Sezione > e le disposizioni del







Consiglio Direttivo stesso; attesta, altresì, di essere informato analogamente e compiutamente dello stato delle cose delle attrezzature e delle infrastrutture esistenti presso la < Sezione > di cui riconosce gli specifici impieghi alle quali sono destinate;

- e) non potranno essere ammessi come Soci, coloro i quali abbiano subito sanzioni presso altre Società ed Associazioni Sportive o riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- f) l'ammissione a Socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo della < Sezione > che dovrà essere versata entro il mese di marzo di ogni anno. Se avanzato dal candidato, e qualora accettato dal Consiglio Direttivo della < Sezione > il versamento dovuto potrà essere effettuato, con disposizione alla proroga, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione da parte degli Organi amministrativi della < Sezione > al candidato;
- g) dell'avvenuta accettazione dei nuovi Soci viene data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione, e mediante successivo invio di una lettera di convalida individuale da parte dell'Associazione Nazionale.
- h) I Soci, il cui numero è illimitato, hanno parità di diritti e doveri. Il nominativo del Socio sarà trascritto in una lista aderenti in ordine cronologico e/o alfabetico e riportato nel Libro degli Associati della < Sezione > e presso l'anagrafica Nazionale: < Archivio Nazionale >.

Art. 46 - Prerogativa del Tesseramento

- **46.1** Dall'atto della richiesta, dall'avvenuta ammissione e dal versamento della quota prestabilita, con successivo rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato.
- **46.2** Il Socio diviene tesserato presso la < Sezione > di appartenenza, del Club Italiano Pescatori a Mosca, ai sensi e per gli effetti dello Statuto e del Regolamento Organico della stessa Associazione Nazionale.
- **46.3** Potrà fregiarsi del distintivo associativo dell'Associazione Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca, unico e solo documento comprovante la qualità di Associato e di usufruire di tutti i benefici previsti per l'anno in corso.
- **46.4** Con l'adesione alla < Sezione >, come per le Società affiliate, i Soci prendono atto che il trattamento dei propri dati sarà assicurato nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196. I dati saranno custoditi e conservati in apposita banca dati in forma elettronica e/o cartacea presso la Sezione di appartenenza e negli elenchi Nazionali.

Art. 47 - Rinnovo Tesseramento

- **47.1** I Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto della conferma, sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività della < Sezione >. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo della < Sezione > ed approvazione dell'Assemblea dei Soci, ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.
- **47.2** L'adesione alla < Sezione > non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote previste dal deliberato assembleare della Sezione stessa, salvo i disposti diversamente regolati in questo atto.
- **47.3** E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari per personale arbitrio.

- 47.4 Il Partecipante, durante la permanenza associativa, non può essere esonerato da eventuali operazioni e contribuzioni straordinarie nei termini e nell'ammontare stabiliti dall'Assemblea su mozione del Consiglio Direttivo della < Sezione >.
- 47.5 L'attività di volontariato dei Soci nell'ambito del Sodalizio non può essere retribuità in alcun modo, salvo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo della < Sezione >, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare all'Associato, qualunque ruolo egli ricopra, le spese effettivamente sostenute.

Art. 48 - Perdita della qualità di Socio

- 48.1 La qualifica di Socio si perde:
- a) con le dimissioni, da rassegnare a mezzo raccomandata postale (AR), diretta al Presidente della Sezione di appartenenza, entro e non oltre il mese di ottobre dell'anno di riferimento. Le stesse hanno effetto a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo;
- b) per disposizioni del Consiglio Direttivo della < Sezione > che decide, senza interventi esterni se non previsti dal presente Statuto sui casi di mancata osservanza degli impegni liberamente assunti e/o qualora il comportamento del socio non sia conforme ai principi dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo della < Sezione > decide inappellabilmente sull'ammissione del candidato e/o espulsione del Socio per eventuali inottemperanze. l'Organo direttivo non è tenuto a fornire alcun chiarimento sulle decisioni prese, salvo al Consiglio Direttivo Nazionale qualora questi ne faccia esplicita richiesta su istanza di riammissione del Socio espulso.
- **48.2** Chiunque aderisca alla < Sezione > può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo della stessa la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti; le dimissioni di cui al punto a) sono irrevocabili.
- **48.3** Il recesso non comporta alcun onere per il Socio, se non diversamente disposto dal presente Atto e Regolamento attuativo.

Art. 49 - Ricorso in caso di esclusione

- **49.1** Qualora il Socio violi le norme statutarie o non ottemperi ai doveri e ai valori che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo della < Sezione > come previsto dal precedente articolo 48.1 comma b).
- **49.2** L'esclusione ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.
- **49.3** Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire al Collegio Arbitrale di cui all'art. 62.2, Organo di giustizia interno all'Associazione Nazionale; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 50 - Recesso

- **50.1** Le dimissioni debbono essere notificate al Presidente ed al Consiglio Direttivo della < Sezione > a mezzo lettera raccomandata (A.R.) almeno 2 (due) mesi prima della fine dell'anno Sociale in corso, acquisendo effetto con lo scadere del medesimo.
- **50.2** Quando le dimissioni non siano notificate nei termini di cui sopra, l'impegno sociale si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.
- 50.3 Il recesso ha efficacia nei seguenti casi:







- a) dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso dell'Associato, ovvero quanto stabilito al comma a) dell'art. 48.1;
- che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato. Gli Associati non hanno diritto ad alcuna restituzione, neppure parziale delle somme versate a titolo di quota annuale o di contribuzione straordinaria.
- **50.4** Tuttavia gli Associati che esercitino il recesso entro 20 (venti) giorni dalla delibera assembleare che abbia stabilito, con il loro voto contrario, la quota annuale in misura più elevata e/o il versamento di una contribuzione straordinaria, non sono tenuti al relativo versamento.

Titolo VII

ORDINAMENTO DELLA < SEZIONE >

Art. 51 - Organi Sociali della < Sezione >

- 51.1 Gli Organi della < Sezione > sono:
- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo della < Sezione >
- c) Presidente.
- **51.2** Gli Organi Sociali delle Società ed Associazioni affiliate al C.I.P.M. e la loro amministrazione sono definiti dai rispettivi Atti Costitutivi e Statuti Sociali.

Art. 52 - Assemblea dei Soci

- **52.1** L'Assemblea della < Sezione > è convocata dal Presidente della Sezione stessa, in sua assenza da un delegato, almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo. E' facoltà del Consiglio Direttivo convocare la riunione ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta di un 1/3 (un/terzo) dei Consiglieri, nonché su istanza scritta, con la formulazione degli argomenti da trattare, presentata al Presidente da parte di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci, fermo il rispetto delle modalità e dei termini di convocazione di cui all'art. 53.1
- 52.2 Sono compiti dell'Assemblea dei Soci:
- a) discutere ed approvare il bilancio della < Sezione >;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo della Sezione ed il suo il Presidente:
- c) fissare il valore della quota annuale di iscrizione dei propri Associati:
- d) formulare gli indirizzi di massima dell'attività della < Sezione > e dare mandato al Consiglio Direttivo ai fini della sua realizzazione.

Art. 53 - Convocazione dell'Assemblea

- **53.1** La convocazione dell'Assemblea della < Sezione > viene comunicata con lettera semplice a ciascun Socio con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data della prima e della seconda convocazione.
- **53.2** L'Assemblea è valida in 1° (prima) convocazione se il numero dei Soci presenti raggiunge il 50 % (cinquanta %); in 2° (seconda) convocazione da tenersi almeno due ore dopo, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di partecipanti aventi diritto di voto.
- **53.4** In caso di recesso, modifiche all'Atto Costitutivo della < Sezione >, modificazioni o integrazioni allo Statuto e/o per lo scioglimento anticipato del Club, è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) dei votanti.
- **53.5** Salvo cause eccezionali, l'Assemblea è convocata generalmente presso la Sede Sociale della < Sezione >, ovvero nel territorio della stessa Provincia.

Art. 54 - Rappresentanza

- **54.1** In sede di Assemblea ciascun Socio ha diritto ad un solo voto ed una sola delega. Il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può demandare a rappresentarlo, con comunicazione scritta da far pervenire al Presidente di < Sezione > un altro Socio.
- **54.2** In tutte le votazioni la maggioranza è costituita dalla metà più uno dei Soci presenti o rappresentati.
- 54.3 L'Assemblea delibera sempre con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri del Consiglio Direttivo della < Sezione > non possono rappresentare per delega altri Associati; come per le cariche elettive sono esentati dal voto.

Art. 55 - Presidente di < Sezione >

55.1 – Per il Presidente di Sezione valgono, in quanto applicabili, le stesse prerogative contemplate per la rappresentanza legale e gli oneri attribuiti dal precedente art. 34.

Art. 56 - Consiglio Direttivo della < Sezione >

- **56.1** Il Consiglio Direttivo della < Sezione > è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.
- **56.2** Il Consiglio Direttivo della < Sezione >, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci, provvede ad assegnare le rispettive cariche sociali. Gli Organi e le cariche sociali sono determinate dalle rispettive < Sezioni > anche in virtù del numero degli aderenti.
- 56.3 Il Consiglio Direttivo di norma è costituito da:
- a) 1 Presidente
- b) 1 Vice Presidente
- c) 1 e/o 2 Consiglieri, uno dei quali con incarico di Segretario/Tesoriere.
- 56.4 L'ordinamento può prevedere ulteriori figure e/o Collegi nominali.

Art. 57 - Compiti del Consiglio Direttivo della < Sezione >

- 57.1 Sono compiti del Consiglio Direttivo della < Sezione >:
- a) attuare le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- b) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci della Sezione:
- c) concretare gli indirizzi di massima dell'attività della < Sezione >;
- d) fornire al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione annuale sulle attività svolte, comunicando anche la composizione e la durata delle cariche sociali assunte, nonché l'elenco dei nominativi con relativi indirizzi di residenza e recapiti telefonici dei Soci della < Sezione > con riferimento all'anno in corso.

Art. 58 - Durata degli incarichi

58.1 – I membri del Consiglio Direttivo della < Sezione > restano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea dei Soci della Sezione stessa e sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali della < Sezione > sono a titolo gratuito.

Art. 59 – Regolamento Interno – Disposizioni sportive

59.1 – Il Regolamento interno, le circolari normative e di carattere sportivo, adottate dalle Società ed Associazioni contengono generalmente disposizioni complementari e procedure particolari da osservare per una corretta applicazione delle norme Statutarie, e per disciplinare adeguatamente lo svolgimento delle attività sociali.







59.2 – E' compito del Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, modificare, integrare ed aggiornare le relative disposizioni quando ne ravvisi la necessità per il buon funzionamento della vita sociale, sottoponendo in ogni caso le variazioni apportate a successiva convalida da parte dell'Assemblea degli Associati.

Art. 60 – Modifiche agli Atti Costitutivi delle < Sezioni > e modifiche ed integrazioni agli Statuti delle Società affiliate

- **60.1** Le < Sezioni > e le Società affiliate sono tenute a presentare al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali successive integrazioni e/o modifiche al proprio Atto Costitutivo e Statuto (se esistente), le quali dovranno essere deliberate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.
- **60.2** Ogni variazione dell'Atto Costitutivo e/o Statuto Sociale dovrà essere comunicata alla Segreteria Nazionale per il suo inoltro al Direttivo unitamente al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che l'ha deliberata.
- **60.3** Di tali cambiamenti deve essere data apposita comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale Disciplina Sportiva Associata Ente di Promozione Sportiva alle quale la Società intende affiliarsi ed al C.O.N.I. per le opportune rettifiche da apportare al < Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche >.

TITOLO VIII

GIUSTIZIA e DISCIPLINA ASSOCIATIVA

Art. 61 - Controversie

- **61.1** Al fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti associazionistici, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, e l'esigenza al perseguimento di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà, devono essere garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia.
- **61.2** Qualunque controversia sorgesse tra i Soci, Società, ovvero tra questi e l'Associazione Nazionale ed i suoi Organi, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente l'attività sociale, in virtù ed in dipendenza della validità, definizione e/o esecuzione del presente Statuto e Regolamento, che possa formare oggetto di compromesso e transazione, è rimessa al giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale in qualità di < amichevole compositore >.
- **61.3** Il Consiglio Direttivo Nazionale valuterà caso per caso le circostanze e la sussistenza sostanziale dei presupposti legittimanti l'adozione di eventuali provvedimenti secondo obiettività e senza formalità e criteri convenzionali. Ad esso spetta espressamente la deliberazione e l'applicazione delle sanzioni sia amministrative che disciplinari; il suo giudizio è insindacabile.

Art. 62 - Collegio Arbitrale

- **62.1** Al Collegio Arbitrale (se nominato) vengono generalmente attribuite le funzioni specifiche < di composizione delle liti > che dovessero insorgere all'interno del < sistema generale sociale > che si rendono oltremodo necessarie per il buon funzionamento del Sodalizio.
- **62.2** Al Collegio è demandato, oltre al compito di giudicare e disporre per l'applicazione delle direttive e norme disciplinari previste dal Regolamento d'attuazione, quello di decidere sulle vertenze tra gli amministratori e i Soci nell'ambito dei rapporti collettivi presso le < Società > qualora necessario e/o espressamente richiesto e sui reclami degli Associati e < Società > avverso ai provvedimenti del Consiglio Direttivo Nazionale ritenuti non conformi alle norme Statutarie, o lesive nei loro confronti e/o qualora

eventuali decisioni prese non costituissero efficace ed effettivo valore ai fini di un'oggettiva ed assoluta determinazione e risoluzione della controversia.

- 62.3 Il Collegio Arbitrale si compone di 3 (tre) membri designati di volta in volta tra i Soci, due dei quali scelti distintamente dalle parti, non appartenenti all' < Organismo Dirigente > e alla < Società > interessata al contradditorio, con elevate virtù di lealtà, moralità e rettitudine sportiva e giudiziale; il terzo con funzione di Presidente il Collegio ed in qualità di moderatore, viene individuato di comune accordo, dagli arbitri nominati dalle rispettive parti. I componenti del Collegio svolgono le loro funzioni in piena autonomia.
- **62.4** Nei casi in cui il dissenso risultasse di difficile risoluzione tale da richiedere facoltà tecnica e professionale in ambito legale, le responsabilità per una stima imparziale ed inappellabile, saranno rimesse in questo caso alla competenza di soggetti terzi incaricati altresì tra persone non tesserate al C.I.P.M. estranei agli avvenimenti sociali ed all'Associazione generalmente appartenenti alla sfera giuridica.
- **62.5** Perché le decisioni dei componenti il Collegio Arbitrale siano valide, è necessario che a ciascuna parte in causa sia data occasione di produrre gli argomenti, testimonianze e documentazione che reputa a suo favore e che, le deliberazioni siano prese a maggioranza dei voti.
- **62.6** Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto ad eseguire le deliberazioni del Collegio Arbitrale, adottando gli eventuali provvedimenti; spetta altresì al Collegio l'interpretazione autentica del disaccordo e delle norme Statutarie.

Art. 63 - Vincolo di Giustizia

- **63.1** I Soci si impegnano a non adire in nessun modo, per qualsiasi controversia insorgente dall'attività associativa e sportiva, nonchè dai rapporti con l'Organismo di appartenenza, a vie legali e/o a qualsiasi altra autorità diversa da quella prevista nello Statuto sociale e nel Regolamento, fatto salvo il diritto di azione legale dell'Associazione Nazionale per il recupero dei propri crediti nei confronti delle < Società > e Soci morosi e/o esclusi.
- **63.2** L'inottemperanza alle decisioni arbitrali, di cui ai precedenti articoli 61 e 62 del presente Statuto, così come l'azione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, comporteranno l'esclusione dall'Associazione del/i Soci e delle < Società > inadempienti.

Titolo IX

DISPOSIZIONI in MATERIA di ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 64

Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)

64.1 – L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto e ai Regolamenti di attuazione delle Federazioni Sportive Nazionali – Discipline Sportive Associate – Enti di Promozione Sportiva a cui intende affiliarsi.

Art. 65 – Riconoscimento ai fini sportivi

65.1 – Ai fini del riconoscimento sportivo oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione Italiana per le Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui alle norme richiamate all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, sue modifiche ed integrazioni, l'Associazione ottempera a quanto richiesto







dagli organismi di controllo per la dovuta registrazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) e comma 5, lettera c) del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

65.2 – Inoltre, l'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. di cui alle deliberazioni n. 1273 del 15 luglio 2004 – n. 1288 del 11 novembre 2004 – n° 1394 del 19 giugno 2009.

Titolo X

DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

Art. 66 - Modifiche allo Statuto

- **66.1** Le modifiche e/o le integrazioni all'Atto Costitutivo, agli Ordinamenti Statutari e la messa in liquidazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Italiano Pescatori a Mosca, devono essere disposte esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria delle < Sezioni >, Società ed Associazioni affiliate convocata a norma dell'art. 29.1 comma a) del presente Statuto.
- **66.2** Le relative deliberazioni, inerenti e conseguenti, dovranno essere approvate secondo quanto previsto dal summenzionato art. 29.2, escludendo dal computo le astensioni.
- **66.3** Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea Straordinaria delle < Società > per la sua deliberazione e dovranno essere trasmesse alla Federazione Sportiva Nazionale Disciplina Sportiva Associata Ente di Promozione Sportiva a cui intende affiliarsi ed il relativo inoltro al C.O.N.I. per il rinnovo della registrazione.

Art. 67 - Scioglimento

- **67.1** Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale, per qualsiasi ragione e causa, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria delle < Sezioni >, Società ed Associazioni affiliate con la presenza dei 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritti di voto e l'approvazione con la maggioranza dei 3/4 (tre/quarti) dei votanti presenti, sia in 1° (prima) che in 2° (seconda) convocazione.
- **67.2** L'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con individuazione dei poteri.
- 67.3 I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione; sono a loro escluse qualsiasi nuove operazioni sociali. Questi, una volta esperiti gli atti amministrativi necessari, sottoporranno all'approvazione dell'Assemblea Nazionale il bilancio finale di liquidazione.
- 67.4 I liquidatori rappresentano l'Associazione verso terzi ed in giudizio.
- **67.5** La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, acquisito il parere dell'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sarà, salvo diversa destinazione disposta dalla Legge:
- a) trasmesso ad altra Associazione, Ente e/o Società sportiva dilettantistica con obiettivi analoghi;
- b) destinato a finalità di pubblica utilità, fermo restando le clausole che investono l'obbligo da parte degli Associati e/o partecipanti, a qualsiasi titolo assunti, di ripianare pro – quota eventuali fabbisogni di liquidazione.
- **67.6** Copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della situazione patrimoniale e sua devoluzione, approvata dalla suddetta Assemblea Nazionale, deve essere inviata per conoscenza agli Organi Federali di competenza.

Titolo XI NORME di RINVIO e LEGGI APPLICABILI

Art. 68

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento per la sua attuazione, vigono, se riferibili, le norme in materia di Enti, Associazioni e Società Sportive contenute nel Libro I del Codice Civile ed in subordine, le norme contenute nel Libro V, e dalla disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico e sportivo Nazionale.

L'Associazione è regolata, altresì, dalle disposizioni emanate dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva a cui la Società intende affiliarsi, in quanto applicabili.

Art 69 - Norma Transitoria

Il Regolamento per l'attuazione dello Statuto Sociale viene allegato al presente Ordinamento sotto la lettera (A) che ne costituisce espressamente parte integrante e sostanziale.

Copia del presente Statuto, sue modifiche ed integrazioni, verrà consegnata a ciascun Tesserato - Sezione C.I.P.M. - Società ed Associazione affiliata.

- (a) Letto, redatto e sottoscritto dai membri del Consiglio Direttivo con deliberazione del 02 maggio 2010
- (b) Letto ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Rappresentanti di Sezione, Società ed Associazioni affiliate con

deliberazione del 29 maggio 2010

2 9 MAG. 2010 La Spezia - Palazzetto del C.O.N.I Ufficio

Luogo

data

Presidente Nazionale

1° Vice - Presidente

Pompermaier Giorgio

2° Vice - Presidente

Franzero Renato

Segretario

Consigliere

Danesi Emilio

